

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-592 del 07/02/2020
Oggetto	Società MIDA 2000 SRL in Comune di Portomaggiore - Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA E MECCANICI IN GENERE PER CONTO TERZI.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-537 del 05/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

*Sinadoc 32915/2019/CP/TC*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **MIDA 2000 SRL** con sede legale nel Comune di Portomaggiore, Via Donatori di Sangue 14/a – C.F. 01493600389 - ed impianto nel Comune di Portomaggiore al medesimo indirizzo della sede legale - Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA E MECCANICI IN GENERE PER CONTO TERZI.**

### **LA RESPONSABILE**

- Vista la domanda trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 19/11/2019 con il n. PG/2019/178053 presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie dalla Società **MIDA 2000 SRL** dal Sig. Daniele Brunelli in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Portomaggiore, Via Donatori di Sangue 14/a – C.F. 01493600389 - ed impianto nel Comune di Portomaggiore al medesimo indirizzo della sede legale, per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA E MECCANICI IN GENERE PER CONTO TERZI**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi:
  - titolo abilitativo previsto dalla Legge 447/95 (Rumore)
- constatato che le lavorazioni che producono emissioni in atmosfera, per la quale la società in oggetto è autorizzata con atto P.G. 93985 del 06/12/2011 rilasciato dalla Provincia di Ferrara, sono:
  - lavorazioni superficiali dei metalli
  - saldaturaoltre alle 3 emissioni delle caldaie per il riscaldamento degli ambienti di lavoro e la produzione di acqua calda;
- preso atto che gli scarichi idrici in pubblica fognatura sono di carattere domestico;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma

dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 che prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
L.R. n. 5/06;  
L.R. 21/2012;  
L. 447/95
- Visti, altresì:  
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;  
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;  
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";  
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia P.G. n° 93385 del 06/12/2011;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- visto il parere favorevole con prescrizioni riguardante l'impatto acustico trasmesso dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunto al P.G. di Arpae in data 24/07/2019 con il n. PG/2019/116455;
- viste le integrazioni volontarie della società in oggetto assunte al P.G. di Arpae in data 03/02/2020 con il n. PG/2020/17124;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

### A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **MIDA 2000 SRL** con sede legale nel Comune di Portomaggiore, Via Donatori di Sangue 14/a – C.F. 01493600389 - ed impianto nel Comune di Portomaggiore al medesimo indirizzo della sede legale, per l'esercizio dell'attività di **LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA E MECCANICI IN GENERE PER CONTO TERZI**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" e denominate **E1 ed E2**
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:
  - 2.1. per quanto riguarda l'emissione **E1** non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli da trattare pari a 3000 kg;
  - 2.2. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

EMISSIONI	E1 Lavorazioni superfici metalliche
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	2.000
Durata (h/giorno)	5
Altezza minima (m)	6

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particellare	10
Sistema di abbattimento	Ciclone + filtro a cartucce

2.3. I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianti di lavorazione meccanica superficiale dei metalli	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Ciclone + filtro a cartucce		
<b>Note</b>		

2.4. La Ditta è esonerata dall'obbligo di effettuare autocontrolli periodici all'emissione **E1** fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti.

2.5. per quanto riguarda l'emissione **E2**, sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per a saldatura.

2.6. Tale lavorazione può essere svolta sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.). Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

EMISSIONI	E2 saldatura
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	4.000
Durata (h/giorno)	5

Altezza minima (m)	8
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )	
Materiale particolato	10

2.7. Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Materiale particolato	10	mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------	----	--------------------

2.8. Sono escluse dalla presente autorizzazione le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).

2.9. La Ditta è esonerata dall'obbligo di effettuare autocontrolli periodici all'emissione **E2** fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti

3. La società **entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto** dovrà eseguire un autocontrollo alle emissioni **E1** ed **E2** mirante alla verifica del rispetto dei valori limite; i risultati di tale autocontrollo **dovranno essere inviati ad Arpae.**

4. L'autorizzazione non può considerarsi valida:

4.1. Nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

4.2. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività autorizzati con il presente atto, utilizzino sostanze o le miscele che siano soggetti al divieto previsto per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione per la modifica dell'attività autorizzata con il presente atto. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

5. Per quanto riguarda le emissioni afferenti alle caldaie, per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda, alimentate a metano, della potenza termica di 34,1 kW, ciascuna, esse non ricadono nell'ambito autorizzatorio in quanto derivanti da attività di cui all'art. 272 comma 1, ricomprese nell'elenco della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V, lettera dd), del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
6. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
8. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco ed Arpae che dispongono i provvedimenti necessari

## **B) IMPATTO ACUSTICO**

l'introduzione di macchinari o di impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte dello SUAP i titoli abilitativi in materia ambientale, rilasciati dalla Provincia di Ferrara:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia P.G. n° 93385 del 06/12/2011;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Dott.ssa Marina Mengoli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**